ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/25/CEE RIGUARDANTE LA DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DEI MEDICINALI PER USO UMANO

Art. 9

Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali

Le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in grado di comunicare sollecitamente alle autorita' competenti che ne facciano richiesta le informazioni che consentano di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.

Versione in vigore dal 1 maggio 1993, non più in vigore dal 6 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-538-1992/art-9-individuazione-dei-canali-di-distribuzione-dei-medicinali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it